

# In difesa di “un bene fondamentale della vita qual'è il lavoro”

Mentre abbiamo lavorato al reperimento della documentazione necessaria ed alla composizione di queste pagine sulle vicende dai trenta ai quaranti anni fa, la stampa bolognese ha trattato con insistenza ed a più riprese di vicende attinenti a diverse fabbriche in crisi ed a nuclei operai impegnati nella difesa del loro lavoro e della loro professionalità, per avere assicurate le previdenze conquistate, che hanno evocati nomi di aziende e di gruppi imprenditoriali che furono nelle cronache dei primi anni Cinquanta. La stampa nazionale, a cavallo fra il 1988 e il 1989, ha fatto di nuovo eco a denunce molteplici e reiterate di pratiche antisindacali e lesive dei diritti dei lavoratori e del cittadino nei posti di lavoro, tanto da esprimere la necessità di «rilanciare una politica delle libertà» e di «perseguire l'idea di un nuovo diritto comune del lavoro».

Questi ricorsi storici, nella realtà oltreché nei titoli giornalistici, sottolineano eloquentemente anche agli immemori che le soluzioni economiche e politiche, ricercate ed imposte negli anni Cinquanta, come soluzioni economiche e politiche definitive — calpestando ragioni sociali e ragioni dei lavoratori — non furono che soluzioni temporanee, dure e costose per i colpiti, macchiate da assurde insensibilità sociali e politiche verso i lavoratori.

La legge 15 febbraio 1974, n. 36, recante *Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali*, che provvede alla ricostruzione delle posizioni assicurative ai fini pensionistici ai lavoratori dipendenti da enti o imprese

che sono stati danneggiati per motivi politici o sindacali<sup>1</sup>, riconosce formalmente che c'è stato un tempo durante il quale per rappresaglia politica ed antisindacale sono stati espulsi dei lavoratori — senza motivazioni giuste — dai luoghi di lavoro ed anche indipendentemente dalle esigenze aziendali di ristrutturazione e dalle esigenze produttive generali.

Athos Bellettini, in un saggio lucidissimo dedicato ai problemi della ricostruzione economica post-bellica in Emilia-Romagna ha così sintetizzato gli anni cruciali dei quali qui trattiamo:

«In sostanza, negli anni che seguono la fine del conflitto la struttura industriale della regione si presenta molto debole, e sembra priva in gran parte di possibilità autonome di rinnovamento e di sviluppo. Dopo la stretta monetaria del 1947 l'industria emiliana entra rapidamente in una crisi profonda che si aggraverà progressivamente fino a raggiungere la massima intensità negli anni 1953-1954. In questo periodo molte fra le principali industrie della regione vengono smobilitate — valga per tutti l'esempio delle "Reggiane" — o ridotte a dimensioni marginali. Le piccole aziende industriali ed artigiane debbono in gran numero cessare l'attività produttiva. I licenziamenti si susseguono ininterrottamente e la disoccupazione nelle città emiliane raggiunge in questi anni livelli che non erano mai stati toccati in precedenza. Il clima politico in cui si svolgono queste vicende è dei più aspri. La lotta accanita degli operai contro la smobilitazione dalle fabbriche, per il lavoro, contro i licenziamenti si scontra con il disegno apertamente professato dei gruppi padronali di approfittare delle difficoltà della situazione economica per spezzare la resistenza dei lavoratori, per colpire il loro spirito di classe, per disgregare le loro organizzazioni politiche e sindacali. L'arma del padronato sono i

<sup>1</sup> La legge 15 febbraio 1974, n. 36, all'art. 1, recita testualmente: «Per i lavoratori dipendenti da enti o imprese, il cui rapporto privato di lavoro è stato risolto, individualmente o collettivamente, tra il 1° gennaio 1948 e il 7 agosto 1966 per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, è ammessa a tutti gli effetti di legge la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio per l'invalidità e la vecchiaia di cui erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo intercorrente tra tale data e quella in cui conseguano o abbiano conseguito i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia. La ricostruzione del rapporto assicurativo avviene mediante l'accreditamento, a carico delle gestioni interessate, dei contributi assicurativi. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire, sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi: a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore che risultino a lui più favorevoli sotto il profilo retributivo presso il datore di lavoro dal quale è stato licenziato; b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria; c) progressione giuridica ed economica di carriera ove prevista dai contratti collettivi di categoria. Qualora il periodo per il quale è ammessa la ricostruzione del rapporto assicurativo risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva, obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo».

licenziamenti discriminanti. Gli operai di sinistra, i dirigenti sindacali, i lavoratori più coscienti e combattivi vengono sistematicamente espulsi dalle fabbriche, spesso senza alcuna altra motivazione se non quella della discriminazione ideologica. È un disegno reazionario che si dispiega in tutto il Paese, sostenuto apertamente dai governi del tempo. Ma l'Emilia è certo una delle regioni dove lo scontro di classe tocca in questi anni le punte più aspre»<sup>2</sup>.

La necessità di ricostruzione materiale delle industrie disestate o distrutte dalla guerra, la necessità di riconversione parziale o totale della produzione, le necessità di sviluppo e di allargamento del settore, esigenze tutte obiettivamente da affrontare e risolvere, non comportavano obbligatoriamente il percorso seguito e in questo la procedura dei licenziamenti per rappresaglia, gravi ed iniqui. Scelte generali ed aziendali diverse, sul piano economico e politico, del governo e della classe padronale, pur comportando il bisogno di rinnovamenti, di assestamenti, di ridimensionamenti, avrebbero evitato i sacrifici sopportati dai lavoratori a seguito delle rappresaglie.

Contro gli indirizzi governativi e delle forze imprenditrici, i lavoratori, nei loro sindacati e nelle loro organizzazioni politiche, hanno contrapposto dei piani diversi (con le «conferenze di produzione») ed elaborato (e poi attuato) delle piattaforme di azione (e delle forme particolari); hanno resistito al disegno della controparte, certamente attuando l'arbitrio incontrollato, forse influenzando sull'esito finale della ripresa industriale fino alla vigilia del boom.

L'organizzazione sindacale della stragrande maggioranza dei lavoratori — la Confederazione Generale Italiana del Lavoro — ha combattuto con tutte le sue forze per salvaguardare ed affermare due capisaldi della Costituzione repubblicana: la libertà di organizzazione dei lavoratori e libertà di incrociare le braccia per fare valere o tentare di far valere, contro chi ha ogni potere, il diritto al lavoro ed al pane.

A metà del 1989, Bruno Trentin — attuale Segretario generale della CGIL — riferendosi alla questione nodale del troncamento del rapporto di lavoro, ha dichiarato: «Non esiste né un diritto di sciopero né un diritto sindacale della persona se si ha quella che io chiamo la "licenza di uccidere", cioè la possibilità di licenziare senza alcuna garanzia».

È una constatazione, questa, senza tempo; ma tanto più vera negli anni dei quali qui trattiamo.

Anche la battaglia dei lavoratori (e delle loro espressioni organizzate) ha avuto incertezze e limiti, nel corso di quegli anni e nella prospettiva. Ma ha mirato sempre a difendere con le condizioni di vita dei lavoratori l'esercizio della partecipazione dei protagonisti del processo produttivo e

<sup>2</sup> Athos Bellettini, *Aspetti dell'economia emiliana negli anni della ricostruzione e del primo sviluppo*, in: Istituto Gramsci-Sezione dell'Emilia Romagna, *La ricostruzione in Emilia Romagna*, a cura di Pier Paolo D'Atorre, Parma, Pratiche Editrice, 1980 [pp. 352], pp. 13-34.

della democrazia per l'intera società, contrastando il disinteresse sociale e il metodo reazionario nell'esercizio del potere<sup>3</sup>.

Questi problemi, rapportati al concreto della situazione economica e politica di Bologna e della sua provincia, negli anni fra il 1945 e il 1957, sono qui affrontati, sia per dar conto di una battaglia forte e necessaria, condotta dai lavoratori e dai cittadini, ma, soprattutto, per illustrare una esperienza che può suggerire qualche insegnamento per il presente.

I licenziamenti sono contemporanei ad un tempo nel quale l'industria bolognese ha bisogno e registra misure di ristrutturazione, di rinnovi tecnologici, di mutamenti produttivi, di nuovi orizzonti di mercato.

I licenziamenti potevano e sono stati letti come conseguenze delle esigenze di ristrutturazione, e quindi giustificati. Tale giustificazione non assolve una ristrutturazione fatta in danno dei lavoratori, perché le misure di ristrutturazione possono essere affrontate senza risolversi con l'espulsione di manodopera.

Ma quella giustificazione non può cancellare ciò che appare evidente in modo lampante, che i licenziamenti avvennero per rappresaglia contro un movimento di lavoratori molto politicizzato e molto sindacalizzato, a prescindere da esigenze di ristrutturazione ed escludendo ogni ricerca e valutazione di ipotesi di ristrutturazione che facesse perno sulla difesa della occupazione e della partecipazione dei lavoratori più attivi all'interno delle aziende.

Mostrano che, se problemi di ristrutturazione aziendali e di rinnovamento tecnologico si ripropongono anche oggi — in una diversa condizione creatasi nei rapporti di forza fra imprenditoria privata e pubblica, governi ed organizzazioni sindacali ed un diverso rapporto fra le diverse organizzazioni sindacali stesse (CGIL, CISL, UIL), — non è possibile procedere con predeterminazione e con successo a colpire sempre e solo i lavoratori e i tecnici dipendenti e, soprattutto, a colpire con discriminazione politica e sindacale.

Quando lo scontro fra il padronato ed i lavoratori si fa più ravvicinato e più duro, il ricorso a discriminare e a colpire le forze avverse a quelle dominanti, a dividere fra i lavoratori per meglio conseguire l'obiettivo di colpire, è un fatto ritornante. Il caso che si è sviluppato dal 14 febbraio al giugno 1984 attorno al decreto per il taglio del salario dei lavoratori — con la discriminazione della corrente maggioritaria della CGIL, con la pervicacia nell'imporre le misure avversate dai lavoratori, con le gravi

<sup>3</sup> Nel corso della nostra ricerca e nella stesura di questo testo abbiamo tenuto ben presente la stimolante elaborazione contenuta nella Tesi di laurea di Andrea Marchi, *I licenziamenti per rappresaglia nell'industria bolognese (1948-1955)*, (Relatore prof. Luciano Casali), Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e filosofia, Anno Accademico 1980-81, pp. XXVI-419, nonché la ricchissima documentazione in essa richiamata e riprodotta. La ricerca di Andrea Marchi fu peraltro favorita — come attesta egli stesso a p. VII — dalla messa a sua disposizione «di una consistente parte della documentazione raccolta dal Comitato bolognese degli ex licenziati per rappresaglia e riguardante i licenziamenti avvenuti in decine di aziende industriali locali».

accuse sollevate da alcune componenti sindacali nei riguardi dei lavoratori che hanno combattuto, e duramente, il decreto — è stato un caso di grande eloquenza.

Negli anni ai quali ci riferiamo, al padronato era possibile recedere a suo libero arbitrio dal rapporto di lavoro con i suoi dipendenti. Non era in atto alcuna norma di «giusta causa» che motivasse il licenziamento; anzi è proprio nel 1957 che tra gli operai dell'industria scaturisce la rivendicazione — al pari di quanto facevano i contadini — della «giusta causa», contro gli arbitrii degli anni precedenti.

A proposito della *giusta causa*, come limite al potere padronale, Gino Giugni, oltre l'esperienza del 1984, ha scritto: «Sottoporre al limite della giusta causa l'esercizio di un potere che si risolve nel togliere un bene fondamentale della vita qual è il lavoro, significa riconoscere al lavoratore stesso il diritto a non soggiacere all'arbitrio, e perciò anche a svolgere la propria attività professionale con la dignità di un uomo libero. Perché poi di questo solo si tratta: di salvaguardare l'interesse a non vedersi privato del lavoro senza una ragione plausibile, affidando in ultima istanza ad un giudice, in caso di disaccordo, come avviene in tutti i rapporti contrattuali, la decisione finale» (*Libertà di licenziare?*, in *La Repubblica*, 30 giugno - 1 luglio 1985).

Per conquistare concretamente questo diritto costituzionale ci sono voluti lunghi anni di lotte e di sacrifici dei lavoratori — dopo la proclamazione della Costituzione — e anche battaglie recenti.

Nelle pagine che seguono ne vediamo alcuni particolari aspetti.